

Revisione semestrale delle liste elettorali

Il Sindaco

Visti gli artt. 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223;

rende noto

che da oggi e fino al 20 corrente mese sono depositati nell'ufficio comunale:

- a) gli elenchi predisposti dall'Ufficiale Elettorale, per la revisione semestrale delle liste, con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;
- b) la deliberazione dell'Ufficiale

Elettorale, relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli interessati alle singole sezioni nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione degli atti anzidetti.

Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dall'Ufficiale Elettorale Comunale,

nonché contro la deliberazione di cui sopra e contro l'assegnazione degli iscritti

e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla Commissione Elettorale

Circondariale non oltre il 20 corrente mese, con le

modalità di cui all'art. 20 del Testo Unico sopracitato. lì, 10 aprile 2010

(1) Da pubblicarsi entro l'11 aprile e l'11 ottobre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale.